

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO N.1003 DELL'8 OTTOBRE 2013

Oggetto: Definizione delle modalità di controllo previste dall'art.9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Visti:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
- il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà, ivi compresi contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari o a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante "Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale";
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012";
- n. 23 del 22 febbraio 2013 "Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.122, a valere sulle risorse di cui all'art.10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n.134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzate alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012";
- n. 26 del 06/03/2013 "Ordinanza 23 del 2013 "Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.122, a valere sulle risorse di cui all'art.10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n.134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzate alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012." Rettifiche";
- n. 27 del 12 marzo 2013 "Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici";
- n. 35 del 20 marzo 2013 "Modalità di applicazione dell'art.3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012;
- n. 52 del 29 aprile 2013 "Modifiche all'Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall'Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art.3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n.122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012;

- n. 79 dell'8 luglio 2013 recante approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed in particolare l'allegato A) in cui sono evidenziate le attività affidate ad Invitalia rispettivamente per le fasi di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi;
- n. 91 del 29 luglio 2013 "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico".

Considerato che il punto 9 (Controlli, revoche e restituzione del contributo) dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm. prevede per la fattispecie "Controlli" che il Commissario effettuerà controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dal bando, il medesimo provvede, con apposito atto, a regolare suddette attività;

DECRETA

Art. 1 Incaricati del controllo

L'attività di controllo è svolta dalla società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), anche attraverso le proprie società partecipate, in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n. 79/2013.

Dopo aver effettuato il controllo il soggetto incaricato del controllo trasmetterà apposito verbale corredato di specifica checklist, al Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione".

Nel verbale dovranno essere specificate le risultanze dei controlli effettuati nonché la quantificazione del contributo spettante al beneficiario.

In base alle risultanze del verbale, il Responsabile delle Procedure "Istruttoria, concessione, liquidazione" procederà eventualmente, in conseguenza della ridefinizione del contributo, alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, delle somme non dovute e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 2

Definizione dei controlli in loco e delle relative modalità

I controlli possono riguardare gli aspetti amministrativi, finanziari tecnici e fisici degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 23/2013 e ss.mm. e ii.

Sulla base delle verifiche effettuate relative alla documentazione di spesa presentata dal beneficiario in sede di presentazione della domanda il sopralluogo deve attestare che:

- 1) Vi sia la presenza dei titoli abilitativi
- 2) i lavori ispezionabili oggetto di contributo risultino completamente eseguiti;
- 3) attestazione della DL circa la regolare esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori eseguiti ma non ispezionabili e/o verificabili;
- 4) le opere siano state eseguite nel rispetto della perizia giurata e della relazione tecnica presentati in sede di presentazione della domanda;
- 5) l'attività produttiva sia stata riavviata all'interno dell'unità produttiva;
- 6) i lavori eseguiti e rendicontati siano rispondenti alla documentazione di spesa (fatture, bonifici, estratti conto, etc.) esibita in sede di presentazione della domanda ovvero in fase di istruttoria;
- 7) i beni acquistati siano di nuova fabbricazione;

Le fatture che il beneficiario presenta per documentare le spese effettuate, devono essere visionate in originale e vistate, mediante l'apposizione di un timbro che ne attesti l'utilizzo ai fini dell'ordinanza n. 23/2013 e smi..

Questa operazione sarà effettuata presso la sede del beneficiario nell'ambito del controllo in loco. Una copia delle fatture dovrà essere trattenuta nel fascicolo di domanda sulla piattaforma informatica Sfinge.

Con riferimento al soggetto che sostiene la spesa, si deve verificare che questo coincida con il beneficiario.

I controlli in loco debbono essere programmati e la comunicazione al beneficiario deve essere effettuata utilizzando il portale Sfinge.

Durante il controllo il beneficiario è tenuto ad essere presente assieme al direttore dei lavori o di un suo delegato.

Le risultanze dell'attività di controllo in loco saranno evidenziate da un verbale di sopralluogo e da un report di sopralluogo, redatti a cura degli incaricati del controllo, secondo i modelli, validati dal Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) istituito con l'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.

Art. 3 Scelta del campione

Per una maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tutti gli interventi per i quali è stato concesso il relativo contributo devono essere raggruppati in un unico elenco ordinato in ordine crescente in base all'importo del contributo;

La scelta del campione sarà pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi;

Sulla base dei numeri estratti si predispone l'elenco campione degli interventi da sottoporre a controllo in loco;

Ulteriori controlli potranno essere disposti sulla base di richieste provenienti dal Nucleo di Valutazione istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 o dal Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) istituito con l'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.

Art. 4 Decorrenza

Le modalità previste dal presente decreto si applicano ai procedimenti di controllo avviati dopo suddetto atto ed hanno valore fino a nuovo decreto di modifica del medesimo.

Art. 5 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio all'Ordinanza n. 23/2012 e s.m.i, nonché all'Ordinanza n. 79/2013 ed alle altre disposizioni del Commissario delegato o alle normative vigenti applicabili.

Bologna, lì 8 Ottobre 2013

Vasco Errani